

AREA SICUREZZA SUL LAVORO

CIRCOLARE N. 119
PROT. N. 618

L'Aquila, 18 Dicembre 2012

ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni operative per l'applicazione delle procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio entro il 31 dicembre 2012

Si fa seguito alla nostra precedente Circolare n. 115 dello scorso 11 Dicembre, di pari oggetto, per riportare alcune prime indicazioni operative che possono risultare utili alle imprese edili **fino a 10 lavoratori** che fino ad oggi utilizzavano la procedura dell'autocertificazione della valutazione del rischio.

A tale proposito, si ricorda che le imprese non sono obbligate a redigere la valutazione sulla base della procedura ministeriale, ma possono scegliere di elaborare un documento di valutazione del rischio coerente con le disposizioni normative.

La compilazione e l'efficace attuazione della procedura comunque assolvono agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Si sottolinea che, nel settore delle costruzioni, i datori di lavoro devono considerare **due tipologie di attività**: le **attività fisse** e **quelle di cantiere** (lo stesso dicasi per i gruppo omogenei di lavoratori).

Per quanto riguarda le attività di cantiere, ed i rischi che ne conseguono, si specifica che che le attività devono essere analizzate per pianificare la valutazione dei rischi dell'impresa nel suo complesso al fine di indicare le misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, individuare procedure e responsabilità; **resta immutato l'obbligo in capo al datore di lavoro di redigere sempre il piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. h) per il singolo cantiere in cui svolge la propria attività.**

La compilazione delle procedure non esclude la possibilità di avvalersi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali, quali ad esempio quelle relative al rumore, alle vibrazioni, ecc.

Ciò si evince da quanto stabilito al punto 4.3 delle stesse Procedure Standardizzate, che prevede testualmente: "... laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali ...".

Alcune istruzioni operative per la compilazione della modulistica allegata alla procedura:

- Il documento fa spesso riferimento al "ciclo lavorativo"; laddove è scritto che per ciclo lavorativo si può intendere il concetto più ampio di "ciclo lavorativo/attività/lavorazioni". In questo modo tutte le tipologie di imprese, comprese

quelle che, per propria natura, non hanno un vero ciclo di lavorazione, possono correttamente compilare le tabelle di valutazione.

- Laddove è scritto "mansione" si può intendere "gruppo omogeneo".
- Nella tabella del modulo 2 i riferimenti legislativi riportati in colonna 5 non tengono conto del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei relativi allegati. Si ritiene comunque necessario compilare tale modulo qualora si intenda utilizzare la procedura ministeriale.
- Nel modulo 3 per strumenti di supporto si intendono strumenti quali linee guida, check list, pubblicazioni specifiche.

Inoltre, la procedura si articola sui seguenti quattro fasi:

prima fase: prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);

seconda fase: dovranno essere individuati i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;

terza fase: per la quale dovrà essere compilato il Modulo 3 prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

quarta fase: sempre utilizzando il Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8, dovranno essere indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità

Per ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare il Geom. Lucio Cococchetta presso gli Uffici di ANCE L'Aquila.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Francesco Manni)



LC